PARROCCHIA
SAN RUFFILLO
Via Toscana 146 – 40141 Bologna

PARROCCHIA
BEATA VERGINE DEL CARMINE
Via di Monte Donato 3/2 – 40141 Bologna

ZONA PASTORALE TOSCANA

Tel: 051472947 – Fax: 0512815638
Mail: sanruffillobo@gmail.com – bvcarminebo@gmail.com
www.sanruffillobo.it – sanruffillobo@pec.it

ATTO DI DESIGNAZIONE
DEL PADRINO O DELLA MADRINA

I Genitori del/la fanciullo/a .....

designano padrino/madrina del sacramento del……di loro figlio/a

Il/la Signor/a.....

Nato/a a.....il.....

dimorante a .....

nella Parrocchia di .....

ed attestano, sotto la loro piena responsabilità, che il/la designato/a:

1. ha l'età prevista dal Codice di Diritto Canonico, 16 anni compiuti;
2. ha ricevuto tutti i Sacramenti dell'Iniziazione Cristiana (Battesimo, Eucaristia e Confermazione);
3. non è in situazione di irregolarità nella vita matrimoniale (non convivente, non sposato solo civilmente, non divorziato risposato o divorziato convivente);
4. è Cattolico praticante e non aderisce ad altri movimenti religiosi.

Data.....Un Genitore .....

ATTO DI ACCETTAZIONE

Consapevole che il compito del Padrino/Madrina è di cooperare affinché i "figli" affidati conducano una vita cristiana conforme al Sacramento che ricevono ed adempiano fedelmente i doveri ad esso inerenti, confidando nell'aiuto Divino per ben svolgere questo servizio

accetto il compito di padrino/madrina

Data……....Firma Padrino/Madrina……..

CARATTERISTICHE, IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL PADRINO/MADRINA DEL BATTESIMO

Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 - §1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

CARATTERISTICHE, IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL PADRINO/MADRINA DELLA CONFERMAZIONE

Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893 - §1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui nel can. 874 (vedi sopra).

§2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.